


UN ALTRO PASSO VERSO LA SVOLTA VERDE

LA PREVISIONE DI CRITERI AMBIENTALI VINCOLANTI PER GLI APPALTI PUBBLICI È L'OCCASIONE PER PROMUOVERE INVESTIMENTI CHE TENGANO IN DEBITO CONTO LA QUALITÀ E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. TRA I CRITERI PREMIANTI, RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA, PRESENZA DI MARCHI DI QUALITÀ ECOLOGICA, CONSIDERAZIONE DEL CICLO DI VITA.

Con l'accoppiata Collegato ambientale e nuovo Codice degli appalti, l'Italia compie un grande passo in avanti verso una vera e duratura svolta "verde". Anche la pubblica amministrazione diventa più *green* ed efficiente, grazie all'entrata in vigore di norme che favoriscono anche nel nostro paese l'attuazione del *green public procurement* (Gpp). I criteri ambientali da facoltativi passano a essere progressivamente vincolanti e incidono sempre di più nella determinazione e valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, orientando in una chiara direzione le scelte della pubblica amministrazione nell'affidamento di lavori, servizi e forniture. Un passaggio decisivo, se si considera che la spesa per appalti pubblici ammonta al 15% del Pil nazionale e che il nuovo Codice degli appalti, con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entrato in vigore lo scorso 19 aprile, archivia il metodo tradizionale del massimo ribasso a favore dell'affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le novità introdotte dal Collegato ambientale in materia di appalti verdi sono sostanzialmente confermate dall'approvazione del nuovo Codice degli appalti. Tra gli strumenti giuridici più incisivi per promuovere l'integrazione degli interessi ambientali nella disciplina sugli appalti pubblici spiccano agevolazioni e misure premiali per i soggetti in possesso di una certificazione ambientale (Emas, Uni En Iso 14001, Ecolabel Ue). L'applicazione dei *criteri ambientali minimi* (Cam) prevede che per i lavori pubblici edili l'obbligo di acquisto verde sia fissato ad almeno il 50% dell'importo. I Cam per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, nonché per la gestione dei cantieri della Pa sono definiti dal recente Dm del 24/12/2015.



Il nuovo Codice degli appalti poi introduce molte novità sul fronte ambientale, recependo in maniera efficace i richiami contenuti nelle direttive europee del 2014 in materia di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché di concorsi pubblici di progettazione.

Sono vari gli articoli del Dlgs 50/2016 che danno sostanza a questi principi:

- l'articolo 23, che articola in tre livelli di approfondimento tecnico la progettazione in materia di lavori pubblici, individua tra i criteri da assicurare *"il risparmio e l'efficiamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere"* (lettera f) e *"un limitato consumo del suolo"* (lettera d)

- l'articolo 34 sui criteri di sostenibilità energetica e ambientale; le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e

delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. I criteri ambientali minimi così definiti sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; l'obbligo in generale si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50% del valore a base d'asta, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, quali l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica; attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici; servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici

- l'articolo 38 sulla qualificazione

delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, punto centrale e innovativo del nuovo Codice, ha per oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di beni, servizi o lavori; tra i requisiti premianti viene individuata anche la *“applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento”* (comma 4 lettera b) punto 5)

- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto; al comma 2, laddove si individua come metodo ordinario di aggiudicazione degli appalti il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si esplicita che l’individuazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata su criteri oggettivi, tra i quali possono rientrare le caratteristiche ambientali, il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea, *“il costo di utilizzazione e manutenzione anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione”*

- la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell’elemento prezzo o del costo, segue un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, definito dal successivo articolo 96. I costi del ciclo di vita comprendono i costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali i costi connessi all’utilizzo come il consumo di energia e di altre risorse, i costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, smaltimento e



riciclaggio; i costi imputati a esternalità ambientali legate a prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, inclusi i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché i costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici

- infine, gli aspetti di sostenibilità ambientale trovano declinazione anche nell’articolo 22 del nuovo Codice degli appalti, quello relativo alla *“Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”*. Mutuando l’esperienza francese del *débat public*, i progetti di fattibilità delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sono sottoposte a una consultazione pubblica preventiva. Le tipologie di opere e le modalità di svolgimento della procedura saranno definite entro un anno mediante decreto attuativo del governo e gli esiti saranno valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo e discussi in sede di conferenza di servizi. Un modo per assumere nel processo decisionale che porta alla realizzazione di una rilevante

opera pubblica i contributi dei portatori di interesse di un territorio e per abbassare un livello di conflittualità latente e fin qui mal gestito che spesso ha concorso alla paralisi degli investimenti e certamente alla realizzazione di opere scarsamente condivise e di minore qualità.

La riforma del Codice degli appalti, oltre a consegnare al paese un quadro di riferimento più semplice, chiaro e stabile, riducendo i margini di illegalità e il rischio di contenziosi in un settore strategico per il rilancio dell’economia nazionale, è quindi anche una grande occasione per promuovere investimenti capaci di fare della qualità ambientale un fattore di competitività e di sviluppo sostenibile, dando un contributo fondamentale al raggiungimento dei traguardi importanti che l’Italia, insieme ad altri 195 paesi, ha assunto recentemente con l’Accordo di Parigi.

Chiara Braga

Deputata, gruppo Pd

